

Verbale n. 1 del 12/02/2024

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI LEPIDA - ANNI 2024-2029.

Pagina 1 di 7

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 12 febbraio 2024 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

La presente seduta si è svolta in modalità mista, come previsto dal Capo VII bis, art. 31 bis e ss., del Regolamento del Consiglio provinciale approvato con delibera n. 60 del 22 giugno 2022.

Presiede BRAGLIA FABIO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 11 membri su 13, assenti n. 2.

In particolare, risultano:

BRAGLIA FABIO Presente

COSTI MARIA Presente in videoconferenza
GUERZONI PAOLA Presente in videoconferenza
LAGAZZI IACOPO Presente in videoconferenza

MUZZARELLI GIAN CARLO Assente
PLATIS ANTONIO Assente

POGGI FABIO Presente in videoconferenza

REBECCHI MAURIZIA Presente

SANTORO LUIGIA
VENTURINI STEFANO
VERONESI MATTIA
ZANIBONI MONJA
ZAVATTI LAVINIA
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 1

RINNOVO CONVENZIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI LEPIDA - ANNI 2024-2029.



Oggetto:

RINNOVO CONVENZIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI LEPIDA - ANNI 2024-2029.

La Provincia di Modena con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 162 del 21/10/2009 ha aderito alla società Lepida S.p.A., società a totale ed esclusivo capitale pubblico, costituita dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività. La Provincia di Modena deteneva nella società una partecipazione pari allo 0,0015 % del capitale sociale, pari ad un valore nominale di euro 1.000,00.

Con Deliberazione di Consiglio n. 80 del 29/09/2017 la Provincia di Modena ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP) e ha previsto il mantenimento della partecipazione societaria in Lepida spa, in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, consentendo la realizzazione, la gestione e la fornitura dei servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9, comma 1, L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii. e che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale.

Con Deliberazione di Consiglio n.114 del 19/12/2018 la Provincia di Modena ha approvato la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie possedute ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), confermando la partecipazione nella società Lepida S.p.A.

La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del percorso di razionalizzazione e di riduzione del sistema delle proprie partecipazioni societarie, ha previsto la fusione di Lepida S.p.a. con la società Cup2000 S.c.p.A.

Nell'Assemblea straordinaria dei soci di Lepida s.p.a. del 12 ottobre 2018 è stata formalizzata dai soci l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione da parte di Lepida della società Cup 2000,

Il progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 81 del 17/9/2018. L'operazione ha comportato la trasformazione della società da società per azioni a società consortile per azioni – Lepida S.c.p.A. Con la medesima deliberazione consiliare la Provincia di Modena approvava, altresì, lo Statuto della società Lepida S.c.p.A., società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing" (art. 3.1 dello Statuto societario).

Lepida s.c.p.a. costituisce un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.

Come previsto dall'art. 4, comma 6, dello Statuto della società, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi dell'art. 16



del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) e dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 (e art. 3, c. 1, lett. e, dell'allegato I.1), i soci disciplinano l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida S.c.p.A. in conformità con il modello organizzativo di società in *house providing*, demandando tale compito al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali secondo le disposizioni dettate da una specifica Convenzione-quadro.

Già nell'ambito dello Statuto di Lepida S.c.p.A. all'art. 4, comma 7, vengono specificate le materie che la società demanda alla deliberazione del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali.

Nello stesso art. 4, comma 7, si prevede che "le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengano esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo."

In data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. e contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in S.c.p.A. così come è previsto dalla L.R. n.1/2018, divenuti operativi dal 1.1.20219. Da tale data la Provincia di Modena detiene nella società una partecipazione pari allo 0,0014 % del capitale sociale, pari ad un valore nominale invariato di euro 1.000,00.

Nell'Assemblea dei soci del 20 dicembre 2018, è stato presentato ed approvato l'aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto e la Convenzione - Quadro, precedentemente approvati dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento del 14 dicembre 2018.

Pertanto, con Atto del Presidente n. 13 del 2019, la Provincia di Modena ha approvato la Convenzione – Quadro che recepisce e disciplina l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Lepida S.c.p.A., quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto all'art. 4, comma 6.

La precedente Convenzione – Quadro è entrata in vigore il 31/01/2019 e ha durata pari a 5 anni.

In occasione dell'Assemblea dei Soci del 19/12/2023 sono stati condivisi il nuovo schema di Convenzione-Quadro (che si allega al presente atto come sua parte integrante e sostanziale - Allegato 1) e le modalità di rinnovo, già approvati all'unanimità dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento nelle sedute del 13 ottobre 2023 e del 23 novembre 2023.

Con comunicazione prot. 1263007 del 21/12/2023, acquisita agli atti dell'Ente con prot. 45212 del 22/12/2023, la Regione Emilia-Romagna – Servizio Pianificazione finanziaria e controlli ha trasmesso:

- lo schema di Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "Lepida S.c.p.A" (Allegato 1);
- il Modulo di Adesione alla Convenzione (Allegato 2);
- la Presentazione del modello di controllo analogo congiunto di Lepida S.c.p.A. (Allegato 3).

Si ritiene necessario procede quindi al rinnovo della Convenzione – Quadro per il controllo analogo congiunto dei soci sulla società Lepida S.c.p.A.

La durata della Convenzione-quadro (Allegato 1) è fissata in cinque anni, dal 31/01/2024 fino al 31/01/2029 è rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque anni.

Si richiama qui integralmente il contenuto della Convenzione – Quadro di cui sopra, evidenziando che ricalca con alcune migliorie/integrazioni il testo della precedente



Convenzione-Quadro, e precisando che la Convenzione disciplina e recepisce l'aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto presentato e approvato nell'Assemblea dei soci di Lepida S.c.p.A. del 19 dicembre 2023 (Allegato 2).

In sintesi, si evidenziano i seguenti punti della Convenzione-Quadro:

- all'articolo 4, fatta salva la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione, la nomina degli altri componenti è così regolata:
 - per i componenti designati dai soci del comparto sanitario i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato, si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea:
 - per i componenti designati dagli altri soci, i rappresentanti del CPI (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea;
- all'articolo 5:
 - Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società;
 - Al Comitato spetta la disamina e l'approvazione preventiva dei principali atti della società e loro eventuali modificazioni;
 - Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, acquisisce periodicamente informazioni, anche mediante report periodici, sull'assetto organizzativo della Società e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge;
 - L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificatamente la propria decisione;
- all'articolo 6:
 - Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso comparto. Per gli Enti locali territoriali, in ragione della loro numerosità, le attività di designazione dei rappresentanti saranno coordinate dalle Province o dalla Città Metropolitana. L'atto di designazione è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato;
 - Ai fini del rinnovo del Comitato, ciascun aggregato di Enti soci trasmette entro il 28/02/2024 il nominativo del proprio designato;
 - I componenti del Comitato rimangono in carica fino alla data di cessazione di validità della presente convenzione;
- all'articolo 7:
 - Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato;
 - Ai fini della validità delle deliberazioni: il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente; le



decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci in virtù di quanto stabilito dalla convenzione, in ossequio al principio di delega "implicita" del controllo;

- Il Comitato, per il suo funzionamento, si avvale di appositi Comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci a cui possono essere invitati referenti della Società.
- all'articolo 8:
 - Per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo analogo, di cui al precedente art. 5, ed in particolare per i profili di ordine amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna, tenendo conto delle specificità normative cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.

Vista la numerosità dei soci chiamati a sottoscrivere il rinnovo della Convezione-Quadro, in continuità a quanto fatto in sede di approvazione della precedente Convenzione-Quadro, la sottoscrizione avverrà attraverso l'invio – via PEC, alla Segreteria del Comitato – del Modulo di adesione alla Convenzione (Allegato 3) sottoscritto digitalmente.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail <u>dpo-team@lepida.it</u> oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:

<u>GUIZZARDI RAFFAELE – Direttore Area Amministrativa</u>

Buongiorno a tutti. Si tratta della Società in house providing di cui sono Soci tutti gli Enti Locali del territorio regionale, che consente agli Enti di conferire incarichi o di acquistare servizi direttamente da questa Società, una volta valutata la congruità dei prezzi. Lo status di società in house providing si realizza attraverso il controllo analogo congiunto da parte degli Enti che fanno parte degli Enti Soci di Lepida stessa. In che modo? Attraverso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento, che svolge un po' le funzioni, volendo fare un paragone, un po' le funzioni del Consiglio, attraverso appunto proposte e controlli legati a ciò



che avviene negli Enti Locali - anche qua volendo fare un paragone - approvato attraverso il DUP e verificato attraverso il rendiconto della gestione. Attraverso questa convenzione a cui sono chiamati tutti gli Enti Locali del territorio, vengono appunto nominati complessivamente 31 membri e, nell'ambito del territorio provinciale, gli Enti Locali sono chiamati a nominare poi successivamente un loro membro. Questa convenzione che elementi di novità presenta? E' una convenzione che presenta degli elementi di maggiore chiarezza: per quanto riguarda la modalità di funzionamento, perché viene adeguata in relazione ai nuovi strumenti previsti dal legislatore e in particolare le convocazioni a mezzo pec e le modalità di collegamento attraverso videoconferenza, tanto per intenderci; gli altri elementi di novità riguardano la tempistica: sono più chiari i tempi attraverso i quali viene convocato il Comitato permanente e viene presentata al Comitato permanente la relazione semestrale e la situazione economico patrimoniale. Entro il 15 novembre vengono appunto presentate la proposta di stato di attuazione e la proposta di piano triennale delle attività, che riprende le tempistiche del DUP. Quindi siamo in grado come Enti Locali a nostra volta, nell'ambito dei nostri documenti di programmazione, di inserire anche quelli che sono gli indirizzi e gli obiettivi strategici per Lepida. Questa in linea di principio è la convenzione a cui siamo chiamati alla relativa approvazione in questa sede. Il ruolo della Provincia qual è? Essendo un unico rappresentante nell'ambito degli Enti Locali del territorio, la Provincia si dovrà fare carico appunto di fasi successive, cioè di verificare che tutti gli Enti Locali abbiano approvato questo schema di convenzione; dopodiché c'è il tema della scelta del rappresentante. Ricordo che fino ad ora il rappresentante, proprio appunto per la funzione di coordinamento degli Enti Locali, è il Presidente della Provincia stessa; quindi eventualmente gli Enti Locali dovranno decidere se confermare o assumere un'altra determinazione rispetto al ruolo del rappresentante in seno al cosiddetto CPI, cioè Comitato permanente di indirizzo e coordinamento. Quindi in breve prospettiva la Provincia, tra virgolette, si farà viva con tutti gli Enti Locali per verificare questi aspetti. Naturalmente, questa come è da oggetto all'ordine del giorno, il rinnovo, che non è una proroga ma è un rinnovo, riguarda il periodo 2024.2029, ergo sarà un rinnovo quinquennale, così come per tutti gli Enti Locali del territorio.

Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la presente delibera che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI n. 11

FAVOREVOLI n. 8 (Presidente Braglia, Consiglieri Costi, Guerzoni, Lagazzi,

Poggi, Rebecchi e Zaniboni

Consigliere Veronesi)

ASTENUTI n. 3 (Consiglieri Santoro, Venturini e Zavatti)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA



- 1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, la Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "Lepida S.c.p.A" quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2) di dare atto che la Convenzione, sottoscritta tra le pubbliche Amministrazioni firmatarie, disciplina e recepisce l'aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto presentato e approvato nell'Assemblea dei soci di Lepida S.p.A. del 19 dicembre 2023 (Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);
- 3) di dare mandato al Direttore dell'Area Amministrativa Dr. Raffaele Guizzardi di sottoscrivere con firma digitale il Modulo di adesione alla Convenzione (Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto).

Il Presidente, per consentire il celere avvio della procedura di designazione del rappresentante degli enti locali del territorio modenese nel Comitato permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida s.c.p.a., pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per appello nominale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI n. 11

FAVOREVOLI n. 8 (Presidente Braglia, Consiglieri Costi, Guerzoni, Lagazzi,

Poggi, Rebecchi e Zaniboni

Consigliere Veronesi)

ASTENUTI n. 3 (Consiglieri Santoro, Venturini e Zavatti)

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente BRAGLIA FABIO Il Segretario Generale

DI MATTEO MARIA

Originale Firmato Digitalmente

CONVENZIONE-QUADRO Per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "LEPIDA s.c.p.a."

Tra

i soci della società

Premesso che la presente convenzione viene sottoscritta tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie allo scopo di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Lepida s.c.p.a, quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto (art.4.6).

Visti:

- l'art. 15, commi 1 e 2, della legge n. 241/1990, nonché l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- l'art.11 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. n. 1/2018 "Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a." che prevede che: "1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni";
- l'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. n. 1/2018 intitolato "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004" comma 1, introduce un nuovo comma 3 bis all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 che dispone che l'oggetto sociale della nuova società preveda: "a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale"; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6; c) l'attività di formazione e di supporto

tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.".

Considerato che:

- in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a e contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in s.c.p.a., così come previsto dalla L.R. 1/2018;
- ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2004, così come modificata dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna n..1/2018, Lepida s.c.p.a. ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing";
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs.175/2016, dall'art. 7 del D.Lgs.36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, per garantire la piena attuazione del "controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture", i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" (di seguito denominato Comitato) secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione-quadro, avente natura pubblicistica:

Tenuto conto che:

- l'attuale Convenzione quadro sul Controllo analogo congiunto scade il 31/01/2024 e che è quindi necessario procedere ad un rinnovo da parte degli Enti soci aderenti;

Preso atto che:

- il Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento ha approvato lo schema di Convenzione nella seduta del 23/11/2023

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida s.c.p.a. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle leggi regionali 11/2004 e 1/2018. A tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida s.c.p.a., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina:

- a) le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida s.c.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci;
- b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida s.c.p.a. e i singoli soci, per le attività che saranno affidate e conferite dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Art. 3 - Durata e disciplina della convenzione

- 1. La durata della presente Convenzione-quadro è fissata in cinque anni, fino al 31/01/2029 ed è rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque anni.
- 2. La presente Convenzione deve essere coerente con le clausole dello Statuto della società.
- 3. L'adesione dei nuovi soci comporta la sottoscrizione della presente Convenzione-quadro che non viene peraltro modificata.
- 4. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione-quadro.

Art. 4 – Organo Amministrativo collegiale e Collegio sindacale

1. I soci s'impegnano affinché, nel rispetto delle norme statutarie, gli amministratori e i membri del collegio sindacale di Lepida s.c.p.a. siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

- 2. Fatta salva la nomina del Presidente del Cda da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina degli altri amministratori, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:
- per il componente designato dai soci del comparto sanitario, i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
- per il componente designato dagli altri soci, i rappresentanti del Comitato (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia- Romagna) si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.
- 3. Fatta salva la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina dei due componenti effettivi e dei due supplenti, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:
- per il componente effettivo e supplente designati dai soci del comparto sanitario i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
- per i componenti effettivo e supplente designati dagli altri soci (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) i rappresentanti del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.

Art. 5 – "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento" e modalità di esercizio del controllo congiunto

- 1. I soci, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Lepida s.c.p.a. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal TUSP 175/2016, dal D.Lgs. n. 36/2023, dalle leggi regionali dell'Emilia-Romagna 11/2004 e 1/2018, dallo Statuto e dallo presente convenzione-quadro, mediante un organismo di controllo, denominato "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento", di seguito denominato "Comitato".
- 2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società.
- 3. Al Comitato spetta la disamina e l'approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:
 - indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
 - indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;

- piano industriale;
- meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse;
- budget economico e patrimoniale;
- piano degli investimenti finanziari;
- piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- modifiche relative all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni aziendali;
- relazione semestrale, conguaglio consortile e bilancio di esercizio;
- modifica dello statuto;
- programma di reclutamento di personale;
- programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
- criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci;
- listini dei servizi offerti dalla Società;
- criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
- livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
- ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente.
- 4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, acquisisce periodicamente informazioni, anche mediante report periodici, sull'assetto organizzativo della Società e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.
- 5. Il Comitato trasmette, qualora previsto, entro 15 giorni la propria approvazione preventiva di cui al comma 3, al Direttore generale della Società ed informa tutti i soci mediante la messa a disposizione della propria approvazione nel sito dedicato, di cui all'art. 7, comma 8. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindersi dalla approvazione preventiva dello stesso Comitato.
- 6. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6 – Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti soci

I criteri definiti per la composizione del Comitato sono volti ad assicurare e a valorizzare la rappresentanza degli Enti locali territoriali, su base provinciale, e la rappresentanza di tutti gli altri Enti soci, secondo le diverse tipologie di Ente nonché a garantire un sostanziale equo bilanciamento nella rappresentanza del Comparto sanitario rispetto a quello complessivamente considerato degli altri Enti.

- 1. Il Comitato è composto complessivamente da 31 membri, come di seguito indicati:
 - 1 rappresentante per Regione Emilia-Romagna;
 - 8 rappresentanti di Comuni, Province ed Unioni, uno per ciascuna provincia, con l'esclusione dell'area metropolitana di Bologna;
 - 2 rappresentanti di Comuni, Città Metropolitana ed Unioni, per l'area metropolitana di Bologna;
 - 1 rappresentante per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;
 - 1 rappresentante per i Consorzi di Bonifica;
 - 1 rappresentante per le Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER);
 - 1 rappresentante per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
 - 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti;
 - 15 rappresentanti per il comparto sanitario.
- 2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante delle Regione ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del Comitato nello svolgimento delle proprie funzioni.
- 3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono garantite dalla Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società della Regione Emilia-Romagna.
- 4. Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante o i propri rappresentanti con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso aggregato. Per gli Enti locali territoriali, in ragione della loro numerosità, le attività di designazione dei rappresentanti saranno coordinate e formalizzate dalle Province o dalla Città Metropolitana di appartenenza. L'atto di designazione è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato.
- 5. Ai fini del rinnovo del Comitato, ciascun aggregato di Enti soci trasmette entro il 28/02/2024 il nominativo del proprio designato, nonché l'atto di designazione di cui al comma 4, alla Segreteria del Comitato.
- 6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, di volta in volta e su singoli argomenti, i rappresentanti dell'organo amministrativo e il Direttore della Società. I componenti del Comitato possono inoltre interloquire ed acquisire documentazione e informazioni direttamente dai componenti degli organi sociali.

- 7. I componenti del Comitato rimangono in carica fino alla data di cessazione di validità della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.
- 8. I componenti del Comitato decadono su richiesta del 30% degli Enti del rispettivo aggregato. Nel caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dall'incarico di uno o più componenti del Comitato, l'aggregato di riferimento provvederà all'individuazione del proprio designato entro 1 mese dalla dimissione.

Art. 7 – Modalità di funzionamento del Comitato

1.La Segreteria del Comitato comunica, tramite e-mail, i nominativi dei componenti designati dai diversi comparti di Enti soci, ai fini della composizione del Comitato, ai Soci e al Direttore generale della Società.

2. Ai fini delle convocazioni:

- a) le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla segreteria del Comitato. Della convocazione viene data ulteriore informazione ai componenti tramite e-mail, inviate sempre dalla Segreteria del Comitato.
- b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;
- c) il Comitato è convocato almeno con cadenza semestrale o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei soci. In ogni caso, è convocato prima di ogni Assemblea che porti all'ordine del giorno una delle materie oggetto di approvazione da parte del Comitato, come indicate all'art. 5 della presente Convenzione;
- d) il Direttore generale della Società trasmette alla Segreteria del Comitato la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato;
- e) la Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna rende disponibili alla Segreteria del Comitato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione, i materiali richiamati all'art. 8, salvo quanto diversamente indicato nella presente Convenzione;
- f) qualora l'ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la relativa documentazione di cui alle lettere d) ed e) deve essere trasmessa al Comitato almeno 40 giorni prima della data fissata per Assemblea.

- 3. Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato.
- 4. Ai fini della validità delle deliberazioni:
- a) il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti;
- b) in caso di parità di voti, prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente;
- c) le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla convenzione
- 5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che sarà messo a disposizione dei soci tramite pubblicazione nel sito, di cui al successivo comma 8. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei soli componenti il Comitato, alla Segreteria entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti presenti.
- 6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, sono disciplinati con eventuale atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.
- 7. Il Comitato, per il suo funzionamento, si avvale di appositi Comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci alle cui riunioni possono essere invitati referenti della Società.
- 8. Tutta la documentazione ed i verbali del Comitato sono a disposizione di tutti i soci in un apposito sito dedicato, ad accesso riservato, gestito dalla Segreteria del Comitato.
- 9. Il Comitato, a seguito di irregolarità, può disporre controlli ispettivi sulla Società, supportato dalla Struttura competente in materia di controllo della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del processo di vigilanza, con le modalità previste nell'atto interno di auto organizzazione, di cui al precedente comma 6.

Art 8 - Coordinamento con la Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società

- 1. Per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo analogo, di cui al precedente art. 5, ed in particolare per i profili di ordine amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna, tenendo conto delle specificità normative cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.
- 2. A tal fine, annualmente la Struttura regionale di cui al comma 1 fornisce al Comitato il Modello amministrativo di controllo analogo, approvato dalla Giunta regionale, con il quale vengono definiti gli ambiti, le modalità e i contenuti dei controlli previsti, che si distinguono in controlli ex-ante, in itinere ed ex-post

- 3. La medesima Struttura regionale trasmette unitamente alla documentazione relativa alla prima convocazione utile, le proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi sottoposti a verifica da parte della Società, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di controllo analogo sopra richiamato. Tali proposte attengono, ad esempio, alle modifiche all'organigramma della società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro divisioni aziendali, al programma triennale di reclutamento di personale, al programma biennale di acquisizione di beni e servizi, al programma triennale di affidamento dei lavori, al piano degli investimenti finanziari, al piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali.
- 4. La suddetta Struttura regionale, ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio, riceve dal direttore della Società, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione del Bilancio in Comitato e comunque non oltre il 15 aprile di ciascun anno, in riferimento ai documenti di bilancio approvati dagli Organi amministrativi della società, la documentazione necessaria a consentirne l'analisi, con approfondimento dei dati relativi al personale.
- 5. Infine, a conclusione dell'attività di controllo analogo, la suddetta Struttura regionale annualmente trasmette gli esiti dei controlli effettuati a ciascun Ente socio, così come già previsto dal Modello di controllo richiamato al comma 2, e allo stesso Comitato.
- 6. Ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, di cui all'art.5, comma 4, il Comitato si avvale, in modo non esclusivo, di un'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura regionale di cui al comma 1, sul monitoraggio dei servizi affidati alla Società tramite contratto di servizio e sull'efficienza ed efficacia operativa dei principali servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti

Art. 9 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

- 1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato riceve dal Direttore generale della Società, la seguente documentazione:
- a) entro il 31 luglio, la relazione semestrale:
- sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- sullo stato di attuazione delle linee strategiche e delle attività e sulla organizzazione dei servizi resi dalla Società, secondo quanto previsto nel piano industriale;
- sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società nel primo semestre dell'esercizio in corso.

- b) entro il 15 novembre, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della Società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;
- c) almeno un 40 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 5, il Direttore Generale della Società è tenuto a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla alla Segreteria del Comitato nei tempi previsti all'art. 7, comma 2, lettere d) ed f).

Art. 10 - Diritti dei soci

- 1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti a Lepida s.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
- 2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.
- 3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di propria competenza e di formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al Comitato e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
- 4. I Componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei soci del rispettivo aggregato di designazione. Ciascun socio ha diritto di audire il componente del Comitato che lo rappresenta.
- 5. Le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive rispetto ai poteri spettanti ai soci, ai sensi del Codice Civile, in virtù del possesso delle quote societari

Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci

1. Le attività sono affidate a Lepida s.c.p.a dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente, con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.

- 2. I contratti/convenzioni di cui al comma 1 individuano, in esecuzione della presente convenzione quadro, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:
- a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
- b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
- c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine le convenzioni prevedono altresì:

- a) l'obbligo per la Società di segnalare immediatamente all'Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
- b) la facoltà per l'Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- c) la facoltà, per il personale designato dall'Ente interessato, di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento dell'attività richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- d) la facoltà, per l'Ente interessato, di ottenere dalla Società, qualora l'attività sia rivolta direttamente all'utenza oppure comporti una stretta connessione operativa con i funzionari dell'Amministrazione, la sostituzione delle unità di personale che risultino coinvolte in episodi gravi o ripetuti di disservizio, previo un confronto tra le parti;
- e) la facoltà, per l'Ente interessato, di fornire alla Società, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

Art.12 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione della presente convenzione è rimessa alla competenza del Foro di Bologna.

Art.13 – Registrazione e spese

1. La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo solo in caso d'uso, in quanto è redatta sotto forma di corrispondenza, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 642/72 e ss.mm.; è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986 e ss.mm., a cura e spese della parte richiedente.

Art. 14 – Sottoscrizione ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore:

- a. il 31/01/2024 per i soci che l'avranno sottoscritta entro tale data;
- b. nella data di sottoscrizione per i soci che l'avranno sottoscritta successivamente al 31/01/2024.
- 2. Al fine di garantire l'operatività e la continuità di vigilanza, gli attuali comitati di controllo analogo di Lepida s.c.p.a. rimangono in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato;
- 3. La sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Adesione alla Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a.

Vista la Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a., approvata dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento del 23/11/2023 e successivamente dall'Assemblea dei Soci del 19/12/2023 e trasmessa dalla Segreteria del Comitato (Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni) con PG INDICARE IL PROTOCOLLO RER DI TRASMISSIONE (presente a margine della nota di trasmissione)">;

Richiamati:

<CITARE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PROPRIO ENTE CHE DANNO ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E CHE CONSENTONO AL SOTTOSCRITTORE DI FIRMARE DIGITALMENTE L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE>;

Il sottoscritto <NOME e COGNOME>, in qualità di <RUOLO> del <DENOMINAZIONE ENTE> con codice fiscale <CODICE FISCALE ENTE>;

SOTTOSCRIVE PER ADESIONE

La Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida ScpA

Data Nome e Cognome

(Firmato digitalmente)

RINNOVO DEL MODELLO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI LEPIDA S.C.P.A.

Direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni

19 Dicembre 2023



Finalità del controllo analogo congiunto (art. 1)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci disciplinano l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida S.c.p.A,. in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandando il controllo analogo congiunto al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" (Comitato o CPI) secondo le disposizioni dettate da una specifica Convenzione-quadro.

Il CPI rappresenta la sede del coordinamento dei soci, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società.



Convenzione quadro

La Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A., sottoscritta da tutti i soci della società, è entrata in vigore il 31 gennaio 2019 e **scadrà il 31/01/2024.** Si è proceduto, pertanto, ad attivare il processo di condivisione con gli enti soci al fine di **apportare i dovuti aggiornamenti** normativi (es. nuovo codice degli appalti pubblici) o le eventuali revisioni seguite all'applicazione del modello di controllo analogo congiunto per potere migliorare la qualità del processo e dei conseguenti risultati.

Il documento è stato condiviso al Comitato Tecnico Amministrativo (il 30/10/2023), approvato dal Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida del 23 novembre 2023 e presentato ai soci in occasione dell'Assemblea dei soci del 19 dicembre 2023.

Il rinnovo della convenzione avrà effetto a partire dal 31/01/2024.



Nomina del CdA e del Collegio sindacale veicolata dal CPI (art. 4)

Fatta salva la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione, la nomina degli altri componenti è così regolata:

- per i componenti designati dai soci del comparto sanitario i rappresentanti delle Aziende sanitarie del CPI, si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dei requisiti di qualificazione professionale;
- per i componenti designati dagli altri soci, i rappresentanti del CPI (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dei requisiti di qualificazione professionale.



Esercizio del controllo analogo congiunto (art. 5)

Al CPI spetta la disamina e l'approvazione preventiva dei seguenti atti:

- indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;
- piano industriale;
- meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse;
- budget economico e patrimoniale;
- piano degli investimenti finanziari;
- piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- modifiche relative all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni aziendali;

relazione semestrale, conguaglio consortile e bilancio di esercizio;

- modifica dello statuto;
- · programma di reclutamento di personale;
- programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
- · criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci;
- listini dei servizi offerti dalla Società;
- criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
- livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
- ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti normativa vigente.





Composizione del CPI (art. 6)

Il CPI è composto da 31 membri:

- 1 rappresentante per Regione Emilia-Romagna;
- 8 rappresentanti di Comuni, Province ed Unioni, uno per ciascuna provincia, con l'esclusione dell'area metropolitana di Bologna;
- 2 rappresentanti di Comuni, Città Metropolitana ed Unioni, per l'area metropolitana di Bologna;
- 1 rappresentante per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;
- 1 rappresentante per i Consorzi di Bonifica;
- 1 rappresentante per le Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER);
- 1 rappresentante per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti;
- 15 rappresentanti per il comparto sanitario.





Rappresentanti designati per aggregato (art. 6)

Il CPI è presieduto dal rappresentante delle Regione ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del CPI nello svolgimento delle proprie funzioni.

La **Segreteria del CPI** è garantita dalla Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società.

Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso comparto. Per gli Enti locali territoriali, in ragione della loro numerosità, le attività di designazione dei rappresentanti saranno coordinate dalle Province o dalla Città Metropolitana. L'atto di designazione è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato.

I componenti del CPI decadono su richiesta del 30% degli Enti del rispettivo comparto.



Modalità di funzionamento (art. 7) /1

Le riunioni del CPI sono convocate tramite la trasmissione a mezzo PEC a tutti i soci; Le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla segreteria del Comitato;

la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo (in alternativa indicando la modalità di collegamento telematica), del giorno e dell'orario della riunione; qualora l'ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la relativa documentazione deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data fissata per Assemblea;

il CPI è convocato almeno con cadenza semestrale o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei soci.

La documentazione relativa all'attività del Comitato è pubblicata sul sito: https://cpi.lepida.it/ ed è disponibile a tutti i soci.





Modalità di funzionamento (art. 7)/ 2

Ai fini della **validità delle sedute** il CPI è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato.

Al CPI possono essere invitati i rappresentanti del CdA e il Direttore di Lepida. I componenti del CPI possono inoltre interloquire ed acquisire documentazione e informazioni direttamente dai componenti gli organi sociali.

Il **CPI delibera** con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente.

le decisioni validamente assunte dal CPI sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla convenzione.



Struttura regionale di controllo e di vigilanza della Regione (art. 8)

Il CPI si avvale, in modo non esclusivo, dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura Regionale competente in materia di controllo:

- l'aggiornamento del Modello amministrativo di controllo analogo con il quale vengono definiti ambiti, modalità e contenuti dei controlli previsti;
- le proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi, tra i quali le modifiche all'organigramma della società qualora comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro divisioni aziendali, il programma triennale di reclutamento di personale, il programma biennale di acquisizione di beni e servizi, il programma triennale di affidamento dei lavori, il piano degli investimenti finanziari, il piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali;
- ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio, l'analisi sul bilancio con approfondimento dei dati relativi al personale;
- a conclusione dell'attività di controllo analogo, gli esiti dei controlli effettuati, trasmessa anche a ciascun Ente socio;
- ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, il monitoraggio dei servizi affidati alla Società tramite contratto di servizio con Regione e l'analisi dell'efficienza ed efficacia operativa dei principali servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti.





Modalità e tempistiche (art. 9)

Il CPI riceve da parte del Direttore generale della Società:



Entro il 31 luglio:

- la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione;
- la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della Società, contenute nel documento programmatico o nel piano industriale;
- la relazione sui fatti rilevanti.



Entro il 15 novembre:

 la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo;

Almeno 40 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea:

 il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

11





Diritti dei soci e affidamenti (art. 10)

Il CPI deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli **interessi di tutti i soci** partecipanti in Lepida s.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al CPI, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.

I Componenti del CPI sono referenti nei confronti dei soci che li hanno designati.

Ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al CPI e il relativo riscontro è fornito dalla Società.





Controllo sulle attività affidate dai soci (art. 11)

Le attività sono affidate a Lepida S.c.p.A. dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con appositi **contratti/convenzioni** che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi.

I contratti/convenzioni individuano gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:

- a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
- b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
- c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.





Informazione ai soci

- Le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla segreteria del Comitato. Della convocazione viene data ulteriore informazione ai componenti tramite e-mail, inviate sempre dalla Segreteria del Comitato.
- Tutta la documentazione ed i verbali del CPI sono a disposizione di tutti i soci in un apposito sito dedicato (al link: https://cpi.lepida.it/), ad accesso riservato, gestito dalla Segreteria del CPI.
- La Struttura Regionale di vigilanza trasmette a ciascun Ente socio gli esiti dei controlli in ordine all'applicazione del Modello amministrativo di controllo analogo.

Tempi operativi del CPI

Entro 15gg dal CPI	Trasmissione della convocazione dalla Segreteria del Comitato a tutti soci
Entro 10gg dal CPI	Trasmissione dalla Segreteria al CPI di tutta la documentazione necessaria al controllo, ricevuta dal Direttore generale della Società o dalla Struttura Regionale di vigilanza
Entro 15gg dopo il CPI	Approvazione e trasmissione dell'approvazione al Direttore generale per i temi da portare in Assemblea
Dopo il CPI	Messa a disposizione del verbale nel sito dedicato, aperto a tutti i soci
Entro 5gg dalla pubblicazione	Eventuali osservazioni da parte del CPI sul verbale
Entro 40gg dall'Assemblea	Per oggetti da approvare in Assemblea dei soci, la documentazione deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data fissata per Assemblea

Entrata in vigore e scadenza

Entro il 31/01/2024	Entra in vigore la Convenzione che impegna tutti i soci di Lepida S.c.p.A. che l'hanno sottoscritta
Entro il 28/02/2024	Ciascun aggregato designa il proprio rappresentante e trasmette alla Segreteria del CPI l'atto di designazione
Fino al nuovo CPI	Rimangono in carica gli attuali componenti del Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento

La durata della presente Convenzione-quadro è di cinque anni.



Area Amministrativa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI LEPIDA - ANNI 2024-2029.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 383/2024, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 30/01/2024

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Entrate, Contabilità economica e Organismi Partecipati

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI LEPIDA - ANNI 2024-2029.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 383/2024 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 30/01/2024

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Verbale n. 1 del 12/02/2024

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI LEPIDA - ANNI 2024-2029.

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 1 del 12/02/2024 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 19/02/2024

L'incaricato alla pubblicazione MORSOLETTO ILDE ROSSANA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Verbale n. 1 del 12/02/2024

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI LEPIDA - ANNI 2024-2029.

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 1 del 12/02/2024 è divenuta esecutiva in data 01/03/2024.

Il Vice Segretario Generale GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)